



UNESCO Associated Schools - Logo to be used



Dipartimento per la programmazione  
Direzione Generale per gli Affari  
Internazionali Ufficio IV



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"Don Diana"**

Via Cavour, 20 – 81033 Casal di Principe (CE)

C.F. 90033300618 Presidenza 081/8162731 tel/fax 081/8921075  
[ceic872001@istruzione.it](mailto:ceic872001@istruzione.it) - [ceic872001@pec.istruzione.it](mailto:ceic872001@pec.istruzione.it)

A tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Al Collaboratore del DS Prof.ssa Corvino Elisabetta

Ai Responsabili di Plesso:

Doc. Cantelli Vincenza (Scuola di Infanzia plesso Dante)

Doc. Cantelli M. Teresa (Scuola Primaria plesso Dante)

Doc. Puocci Rosalba (Scuola Infanzia plesso Don Diana)

Doc. Martinelli Iolanda (Scuola Primaria plesso Don Diana)

Al Prof. Corvino Salvatore (Supporto Organizzativo DS)

Al Prof. Cirillo Pasquale (Coordinatore della Sicurezza)

Ai genitori degli allievi dell'Istituto

Al DSGA

Al personale ATA

Sito web

Circolare n. 39

**OGGETTO:** Normativa Divieto di Fumo

La presente intende ribadire l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza, da parte del personale preposto, affinché la normativa sia rispettata.

La scuola è il luogo in cui tutti dovrebbero contribuire a far acquisire agli alunni comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto, il nostro Istituto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;

- fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce il divieto di fumo nelle scuole all'Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) e all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie). I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

**È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto, compresi gli spazi esterni e precisamente: cortile di ingresso dell'Istituto, parcheggio, atrio, corridoi, scale interne, scale antincendio, aule, uffici, archivi, laboratori, palestre, aula magna, servizi igienici, aree esterne di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che, sia in orario curriculare che extracurriculare, non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a €275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa; inoltre, i dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

#### SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione del DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto. I preposti avranno il compito di vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; essi avranno altresì l'incarico di far osservare il divieto stesso.

I docenti preposti a tale compito sono i responsabili del plesso Dante e del plesso Don Diana; per il plesso Croce i responsabili sono la Prof.ssa Corvino Elisabetta, il Prof. Corvino Salvatore e il Prof. Cirillo Pasquale.

**f.to il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Molinaro**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)